



Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720
Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.comprensivosavio.gov.it

Prot. 3174/l.1

Capurso, 5 novembre 2019

All'Albo
A tutto il personale
Istituto Comprensivo SAVIO-MONTALCINI

Oggetto: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI – Direttiva a.s. 2019/2020

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola (già contenute nel Regolamento di Istituto, a cui si rimanda per quanto non contenuto nella presente Direttiva).

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Al dirigente scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**". Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula **5 minuti prima della campanella** che segnala l'inizio delle lezioni: ore 08:10 per la scuola Secondaria di primo grado, ore 08:10 per la scuola Primaria, ore 7:55 per la scuola dell'Infanzia. Le classi non potranno accedere nella propria aula senza la presenza del docente.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
4. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, fatta eccezione per i casi **seriamente motivati**, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. Si invitano, pertanto, i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse.
6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
8. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale ATA la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
9. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

10. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

11. Alle classi **non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana**, del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

12. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.

13. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza o la Presidenza al termine dell'ora di lezione.

14. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori e alla palestra, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

15. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

16. In caso di smistamento (solo in casi di estrema necessità) di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro elettronico e li coinvolgerà nella lezione.

17. E' severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza o i punti di raccolta.

18. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- a. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- b. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- c. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- d. controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
- e. segnalare immediatamente alla Dirigente Scolastica o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente;
- f. non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi.;
- g. segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione.

19. Non è assolutamente consentita l'uscita anticipata dei minori se non prelevati dai genitori o da persone delegate. Se non autorizzati all'uscita autonoma, gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o a persone delegate (cfr. REGOLAMENTO USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, Delibera n. 58 del 22 gennaio 2018)

IN CASO DI INFORTUNIO

Si coglie l'occasione infine per ricordare le procedure organizzative da attivare in caso di infortunio:

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola e informare la Presidenza e/o i collaboratori e referenti di Plesso;
- Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- La segreteria provvederà, ove mai ne ricorrano le condizioni, a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'istituto;
- **Avvisare la famiglia sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
FRANCESCA DE RUGGIERI
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3del Dlgs 39/1993